

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE DELL’AUTISMO E DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO “ADELINA SAMAROTTO”, DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Art. 1 – INTRODUZIONE.....	4
Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
Art. 4 – DESTINATARI	6
Art. 5 – IMPORTO, DURATA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 6 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 7 – PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.....	9
Art. 8 - RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE.....	11
Art. 9 - INTERVENTI ABILITATIVI E ATTIVITA’ RICHIESTI.....	12
Art. 10 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE.....	13
Art. 11 – RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L’APPALTATORE.....	14
Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
Art. 13 - DANNI A TERZI	15
Art. 14 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO.....	16
Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	18
Art. 16 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO	18
Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	20
Art. 19 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	21
Art. 20 - SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO	22
Art. 21 – CONTESTAZIONE E PENALI	23
Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
Art. 23 - RECESSO.....	25
Art. 24 – REVISIONE PREZZI	25
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	26
Art. 26 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI	27

Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
Art. 28 – RECESSO.....	27
Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO	28
Art. 30 – VARIAZIONI SOGGETTIVE.....	28
Art. 31 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	28
ART. 32 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE	28
Art. 33 - FORO COMPETENTE	28
Art. 34 - DISPOSIZIONI FINALI.....	29

Art. 1 – INTRODUZIONE

Il Centro “Adelina Samarotto” dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana svolge attività di diagnosi e cura per le persone con Disturbo dello Spettro autistico (DdSA) e le loro famiglie dal 2009 (Deliberazione del Direttore Generale n.1585 del 15/12/2005 che approva la convenzione tra l’ex Azienda ULSS N.9 di Treviso e il Comune di Villorba per la realizzazione e gestione del Centro).

I Disturbi dello Spettro Autistico, come definiti dal Ministero della Salute, sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Gli studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato del disturbo e in Italia attualmente si stima che 1 bambino su 77 (nell’età tra 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico. Il quadro esposto riflette il complessivo aumento dell’utenza che si rivolge al Centro “Adelina Samarotto”, attualmente impegnato nella presa in carico di circa 300 famiglie.

L’intervento offerto, volto ad ottenere una presa in carico globale e un lavoro di rete puntuale e complesso, è strutturato sia in modo “diretto”, alla singola persona, sia in modo “indiretto”, coinvolgendo la famiglia e gli ambienti di vita sociale nei vari contesti.

La titolarità del servizio è in capo all’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana che garantisce la valutazione, la presa in carico clinica, la progettazione terapeutica e la realizzazione degli interventi nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’attività contrattuale dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana è retta dal codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

I riferimenti normativi del presente capitolato speciale d’appalto sono i seguenti:

- Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione 07.05.1998;
- Linee guida n.21 dell’Istituto Superiore di Sanità 2011/2015;
- Legge n. 134 del 18.08.2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;
- D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. n.1, comma 7, del D.L. 30.12.1992 n. 502” - (LEA) - Capo VI, Art 60: “Persone con Disturbi dello Spettro Autistico”;
- DGRV nr. 574 del 09 maggio 2019, All. B. “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico” (Conferenza unificata - Repertorio Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018);
- Atto aziendale ULSS 2 approvato con DDG n. 1867 del 29/10/2020 e smi.

Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la gestione del Centro “Adelina Samarotto” per bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico, in carico alla Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana distretto di Treviso.

Il Centro “Adelina Samarotto” si configura come il punto di riferimento dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il Distretto di Treviso per la diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico (autismo, autismo atipico, disturbo evolutivo globale di altro tipo, disturbo generalizzato dello sviluppo n.a.s. e sindrome di Asperger, secondo ICD-10) e per l’intervento multidisciplinare e multi professionale di trattamento abilitativo individuale e di gruppo (psico-educativo, logopedico e neuropsicomotorio).

Prima dell’avvio del servizio, verranno tenuti degli incontri tra Appaltatore e Stazione appaltante volti a concordare e definire gli aspetti di dettaglio per la gestione del servizio.

Il servizio deve essere reso presso il Centro “Adelina Samarotto” dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, sito in via Roma n. 232 in Villorba (TV). Il Centro è autorizzato all’esercizio ex L.R. 22/2002 nell’ambito dei Servizi Sanitari dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

I Servizi previsti dal Centro “Adelina Samarotto” sono i seguenti:

Attività Diagnostica e Rivalutazioni Periodiche

- Attività diagnostica che prevede le seguenti prestazioni:
 - visita neuropsichiatrica con eventuali prescrizioni di esami clinico strumentali ed ematochimici se necessari;
 - valutazione diagnostica specifica per DdSA e del funzionamento;
 - valutazione dello sviluppo, del livello cognitivo, logopedica e psicomotoria;
 - stesura diagnosi completa (comprensiva di riferimento a tutti e 5 gli assi dell'ICD 10);
 - stesura del progetto abilitativo personalizzato;
 - colloquio finale di "restituzione" ai genitori della valutazione, della diagnosi e del progetto abilitativo;
 - supervisioni e monitoraggi clinici sull'andamento del progetto abilitativo;
 - rivalutazione periodica con test standardizzati

Presa in carico e trattamento

- Attività di abilitazione multidisciplinare, individuale o in piccoli gruppi, che prevede le seguenti prestazioni:
 - trattamento psico – educativo;
 - trattamento logopedico;
 - trattamento neuro – psicomotorio;
 - terapia cognitivo-comportamentale.

- Attività rivolte alla famiglia:
 - parent – training per singola famiglia;
 - parent – training di gruppo;
 - sostegno psicologico ai genitori in coppia e individualmente;
 - consulenza psico-educativa domiciliare;
 - consulenze rispetto ai temi dell'invalidità civile e legge 104/92;
 - consulenze in merito alle attività di Servizio Sociale nel corso delle varie fasi di crescita del bambino/ragazzo e attività di supporto in particolare nella presentazione dell'istruttoria inerente al contributo regionale (Legge regionale n. 6 del 22 febbraio 1999) per persone con handicap che applicano metodi abilitativi domiciliari privati.

- Attività rivolta alle scuole:
 - supporto all'inserimento scolastico teso a mettere in rete un piano condiviso tra Centro, Famiglia e Scuola, fondamentale per la costituzione di un "sistema curante";
 - consulenza psicoeducativa a supporto della implementazione del progetto individualizzato del bambino;
 - consulenza per la gestione e l'intervento sul comportamento disfunzionali;
 - partecipazione alle riunioni legge 104/92.

- Attività a sostegno del progetto abilitativo:
 - Centri estivi (mese di luglio) per ragazzi maggiori di 7 anni, in carico al Centro "Adelina Samarotto" con diagnosi di DdSA, con significativa compromissione del funzionamento/comportamento. Per questi ragazzi verranno previste attività abilitative individuali e di gruppo in ambienti esterni particolarmente capaci di stimolare lo sviluppo di autonomia e sostenere i processi di integrazione e adattamento. Il numero di partecipanti potrà essere al massimo 10 giornalmente;
 - per tutti i ragazzi presi in carico dal Centro che frequentano nel mese di luglio le attività ricreative estive nel territorio (Centri Ricreativi Estivi, Grest...), dovrà essere prevista una consulenza verso il personale di assistenza del minore per un'adeguata informazione tesa a facilitare il processo d'integrazione e di generalizzazione delle abilità acquisite, da svolgersi presso il Centro o sul posto.

- Attività riferite al passaggio all'età adulta (Progetto Ponte):

- trasmissione annuale e per il triennio successivo, dell'elenco degli utenti in passaggio ai Servizi età adulta;
- rivalutazione diagnostica e del funzionamento degli utenti al compimento del diciassettesimo anno di età;
- nel corso dell'ultimo anno del ciclo scolastico e/o prima della maggiore età presentazione dell'utente ai Servizi per l'età adulta;
- consulenza ai Servizi per l'età adulta nei due anni successivi al passaggio e alla dimissione degli utenti che erano in carico al Centro "Adelina Samarotto";
- valutazione diagnostica per utenti non in carico al Centro di età compresa tra i 16 e 21 anni.

Art. 4 – DESTINATARI

I destinatari del servizio sono persone minorenni (fatto salvo il particolare supporto per la transizione all'età adulta di cui al precedente articolo) residenti nel territorio afferente all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Distretto di Treviso, inviate dai Servizi dell'Età Evolutiva (SEE) del Distretto di Treviso dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con una delle seguenti diagnosi, secondo ICD-10:

- autismo (F84.0);
- autismo atipico (F84.1);
- autismo NAS (F84.9);
- sindrome di Asperger (F84.5);
- disturbo evolutivo globale di altro tipo (F84.8).

Presso la sede del Centro "Adelina Samarotto" non possono accedere ed essere destinatari degli interventi previsti dal presente capitolato utenti provenienti da altre Aziende ULSS.

L'Attività Diagnostica deve essere garantita a tutti gli utenti inviati dai Servizi SEE dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Distretto di Treviso e deve rispettare la tempistica di seguito specificata:

- contatto telefonico per comunicare la data della prima visita entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte del SEE attraverso l'apposita "Scheda di Invio";
- prima visita: entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte del SEE;
- stesura della relazione diagnostica e restituzione al Servizio inviante e alla famiglia entro 4 mesi dal ricevimento della "Scheda di Invio".

Alla fine dell'iter diagnostico viene redatto il progetto abilitativo individualizzato per la presa in carico che deve essere garantita ad almeno 250 utenti all'anno.

L'eventuale lista di attesa per il trattamento è redatta dagli operatori del Centro al termine della fase diagnostica, in base ai seguenti criteri:

- età (si ha il maggior livello di responsività del bambino in età precoce e quindi le maggiori possibilità di incidere significativamente sul suo futuro);
- funzionamento;
- comorbilità;
- data di invio;
- assenza di trattamenti precedenti.

Art. 5 – DURATA ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi solari, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

L'organizzazione oraria prevede che l'apertura del Centro all'utenza sia così articolata: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 18.00.

Il periodo di apertura è complessivamente di 47 settimane all'anno (tenuto conto delle festività e della chiusura nel mese di agosto ad eccezione di una settimana oppure 5 giorni lavorativi concordati con il responsabile del Centro).

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana corrisponderà un importo a canone mensile per n. 11 mesi più n. 1 settimana oppure n. 5 giorni lavorativi del mese di agosto, ed un canone aggiuntivo per il solo mese di luglio

relativamente ai costi del personale dedicato alle attività estive, sulla base di quanto indicato nell'offerta economica.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o di esecuzione anticipata.

1 Periodo di prova

I servizi oggetto del presente capitolato si intendono conferiti a titolo di prova, per i primi 6 mesi dalla data di effettivo inizio degli stessi, al fine di consentire all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato, e in particolare con riferimento agli esiti dei controlli sui servizi, di cui al successivo art. 20.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, verrà data alla Ditta affidataria mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte dei servizi correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserverà la facoltà di affidare i servizi oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria di gara.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

Art. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il percorso diagnostico.

Il percorso diagnostico prevede una visita neuropsichiatrica ed un percorso di valutazione assegnato allo psicologo responsabile del caso e deve concludersi con la "restituzione" della diagnosi ai genitori.

Il percorso di valutazione prevede un'osservazione clinica, somministrazione di test validati per l'autismo, elaborazione degli stessi, discussione del caso col neuropsichiatra, stesura della relazione diagnostica e colloquio finale di "restituzione" con i genitori. Se necessario viene fatta anche la valutazione cognitiva, logopedica, neuro-psicomotoria e/o psico-educativa.

La valutazione diagnostica deve essere globale e contempla la prescrizione degli esami strumentali e laboratoristici che si considerino necessari durante la visita neuropsichiatrica; la valutazione psicologica comprende sempre, oltre ad un'osservazione libera, i seguenti test specifici e validati per l'autismo (salvo eventuali aggiornamenti della letteratura internazionale): ADI-R e ADOS-2.

Per ulteriori approfondimenti possono essere somministrati, avvalendosi degli psicologi o dei terapisti, in relazione alle aree da indagare, i più appropriati tra i seguenti test:

1. Griffiths III
2. Bayley-III
3. WPPSI-IV, WISC-IV o WAIS-IV
4. LEITER-3
5. ABAS-II
6. VINELAND ADAPTIVE BEHAVIORAL SCALES (VABS)
7. BVN test
8. NEPSY-II
9. Valutazione del linguaggio, con scelta dei più appropriati strumenti;

10. Valutazione Neuropsicomotoria, cioè osservazione in ambito ludico volta a indagare le aree dell'intersoggettività, le competenze interattive, le capacità rappresentativo-simboliche, con particolare attenzione alla componente prassica fine e grosso-motoria, con scelta dei più appropriati strumenti.
11. Valutazione psico-educativa e funzionale con il più adeguato fra i seguenti strumenti:
 - A. PEP-3
 - B. TTAP
 - C. ABLLS-R
 - D. VB-MAPP

Dall'integrazione tra le informazioni emergenti dalla valutazione multidisciplinare, è definita una diagnosi completa su tutti e 5 gli assi previsti dall'ICD 10 e lo Psicologo Responsabile del caso redige una relazione scritta, comprensiva della diagnosi e di tutte le valutazioni e test somministrati nonché della proposta di progetto abilitativo comprendente interventi di abilitazione e sostegno. La diagnosi e il progetto abilitativo sono "restituiti" dallo Psicologo Responsabile del caso, ed eventualmente dal Neuropsichiatra infantile, ai genitori entro massimo 2 mesi dalla prima visita.

Degli esiti della valutazione è informato anche il professionista del servizio sanitario inviante.

Trattamento.

La strategia dell'intervento di abilitazione mira a sviluppare e rendere disponibili tutte le risorse potenziali dell'individuo, evocando le competenze non ancora comparse nel corso dello sviluppo, per consentire il miglioramento della qualità della vita sul piano fisico, funzionale ed emozionale coinvolgendo sia la famiglia sia gli altri adulti significativi per arrivare al miglior inserimento sociale possibile. La presa in carico abilitativa è sempre globale ed effettuata sia in ambulatorio sia nei vari ambienti di vita e prevede la realizzazione del progetto abilitativo individuale mediante più programmi come previsto dalle "Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione" del 30.5.1998.

L'équipe del Centro segue modelli operativi, sia per la diagnosi, sia per la terapia, in linea con i principi e le linee guida condivise dalla Comunità Scientifica nazionale e internazionale. In particolare la presa in carico del bambino con DdSA è intesa come:

- altamente individualizzata;
- globale, cioè costituita da "un insieme integrato di interventi sequenziali coordinati, continuativi e coerenti";
- il più precoce possibile;
- modulata sulle caratteristiche di forza e di debolezza del minore e centrata sulle abilità emergenti e su quelle deficitarie nonché sulla riduzione dei comportamenti critici.

L'approccio abilitativo utilizzato è quello comportamentale, con riferimento alle seguenti metodologie:

1. ABA
2. Early Start Denver Model (ESDM)
3. CAA
4. Teacch
5. Intervento mediato dei genitori

Se la famiglia è d'accordo con il progetto abilitativo, si procede con la definizione dello Psicologo Case Manager, delle modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni previste, e della verifica degli interventi. I trattamenti a disposizione sono i seguenti:

- trattamento psico-educativo individuale;
- trattamento psico-educativo in piccolo gruppo;
- trattamento logopedico individuale;
- trattamento neuro-psicomotorio individuale;
- trattamento neuro-psicomotorio in piccolo gruppo;

- colloqui psicologici con adolescenti;
- gruppi di social skills per adolescenti;
- intervento comportamentale per ridurre i comportamenti disfunzionali;
- parent-training per singola famiglia;
- parent-training di gruppo;
- sostegno psicologico ai genitori in coppia e individualmente.

A sostegno della generalizzazione degli apprendimenti, e come intervento nell'ambiente prevalente di vita del bambino, si prevedono anche - quale ulteriore rinforzo all'abilitazione in senso stretto - un piano di supporto all'inserimento scolastico teso a mettere in rete un piano condiviso tra Centro, famiglia e scuola e il supporto nei contesti di vita. In alcuni casi, possono rendersi necessari anche interventi a domicilio per fare analisi del contesto e supportare i genitori nell'acquisizione delle opportune modalità di comunicazione e implementazione del progetto abilitativo del figlio nelle routine quotidiane.

I piani d'intervento abilitativo sono definiti individualmente e si distinguono in base all'età in:

- settimanali continuativi per tutti i bambini con diagnosi di DdSA di età inferiore ai 7 anni da iniziarsi entro un mese dalla comunicazione della diagnosi e dall'accettazione dei genitori del progetto abilitativo; eventuale lista di attesa verrà redatta dalla psicologa responsabile e/o neuropsichiatra infantile in base ai criteri esposti precedentemente;
- interventi clinici trimestrali o quadrimestrali per i bambini di età superiore ai 7 anni, eventualmente rinnovabili. I trattamenti per questa fascia di età iniziano non appena possibile in base alla lista di attesa;
- per i ragazzini di età superiore agli 11 anni si progetta un lavoro specifico sulle abilità sociali e sulle autonomie. I trattamenti per questa fascia di età iniziano non appena possibile in base alla lista di attesa;
- cicli di 4 mesi di trattamenti, eventualmente rinnovabili, per bambini di età superiore ai 7 anni che non abbiano mai avuto diagnosi di DdSA e quindi trattamento specifico. In questi casi il ciclo di trattamento è volto a valutare la modificabilità/responsività al trattamento per poi definire meglio il progetto terapeutico successivo. I trattamenti per questa fascia di età iniziano non appena possibile in base alla lista di attesa.

Art. 7 – PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'aggiudicatario svolge un ruolo complementare, strumentale e di collaborazione rispetto alle competenze della Pubblica Amministrazione e a tal fine metterà a disposizione dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana le seguenti professioni:

- a) Coordinatore;
- b) un numero idoneo di Psicologi clinici, Logopedisti, Educatori Professionali, Tecnici della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Operatori Socio sanitari e ulteriori Operatori Socio Sanitari per garantire i progetti intensivi estivi nel mese di luglio.

La Ditta aggiudicataria dovrà organizzare la propria attività gestionale in stretta collaborazione con i Responsabili clinici dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ed il Direttore della U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana – distretto di Treviso.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- a) impiegare personale qualificato in relazione alle prestazioni, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio; i titoli di studio del personale dovranno essere forniti a richiesta dell'Amministrazione;
- b) prevedere che tutti gli operatori, oltre ai titoli formativi equivalenti/equipollenti a quelli richiesti nei pari ruoli sanitari, debbano avere formazione di lavoro nel settore specifico (DdSA) e comprovata esperienza lavorativa con casi di DdSA, con particolare riguardo alle tecniche psico-educative, cognitivo-comportamentali;

- c) assicurare che la scelta del personale da adibire all'attività del Centro - in accordo con le indicazioni del Direttore UOC IAF-C o suo delegato e tenendo conto delle disponibilità esistenti - risponda alle caratteristiche professionali necessarie per affrontare adeguatamente le situazioni specifiche;
- d) impegnarsi ad attivare direttamente oppure ad aderire a iniziative di formazione e aggiornamento del personale impiegato nei servizi descritti nel presente atto. Il Direttore UOC IAF o i responsabili clinici, d'intesa con l'Aggiudicatario, possono attuare a loro volta momenti di formazione e aggiornamento professionale;
- e) assicurare la gestione del servizio mediante la figura di un coordinatore, in possesso del titolo di laurea specialistica in area psicologica o scienze dell'educazione. Tale funzione dovrà essere chiaramente distinta dalla funzione clinica.
- f) presentare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prima della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, aggiornato semestralmente, specificando di ciascuno la qualifica ed il titolo di studio. Tale elenco dovrà anche indicare i nominativi e le qualifiche degli operatori che verranno impiegati per le sostituzioni;
- g) al fine di evitare situazioni di disservizio, assicurare la continuità del personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato d'Appalto e la tempestiva sostituzione del personale assente, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti;
- h) assumere a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio;
- i) garantire i trasferimenti e le relative spese degli operatori del Centro per assicurare le attività previste dal presente Capitolato d'Appalto;
- j) garantire l'utilizzo dei locali e delle attrezzature secondo la loro destinazione d'uso e la loro manutenzione ordinaria nonché restituirli alla scadenza dell'appalto nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine al momento della firma del contratto verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento per l'espletamento dei servizi. Tale inventario dovrà essere controfirmato dalle parti e farà parte integrante dei documenti contrattuali. In caso di rotture e/o ammanchi dovuti ad inadempienza nell'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva di addebitare le relative spese;
- k) garantire l'adeguata conoscenza delle lingua italiana del personale impiegato;
- l) garantire lo svolgimento dell'attività in maniera conforme a quanto previsto dal presente capitolato;
- m) garantire l'eventuale necessità di trasporto degli ospiti durante le attività del centro estivo (mese di Luglio) che avviene come segue:
 - orario giornaliero dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
 - n. 10 bambini al giorno;
 - percorrenza massima di circa 40 km al giorno.
 La fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, l'autista e l'accompagnatore sono a carico della stessa. Inoltre i mezzi che verranno utilizzati dovranno avere idonee coperture assicurative anche a favore degli ospiti della struttura trasportati. Eventuali danni non potranno essere richiesti all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ed ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicatario;
- n) fornire il materiale specialistico per le valutazioni e tutto il materiale necessario per le attività riabilitative al di là di quello già presente presso il Centro "Adelina Samarotto" di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

L'Aggiudicatario del Servizio curerà inoltre:

- 1) l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni fornite dal Direttore UOC IAF o suo delegato, in merito alla programmazione del servizio cui lo stesso affidatario partecipa, secondo le necessità degli utenti e in relazione alle fasce orarie previste e specificate precedentemente;
- 2) l'adozione di idonee forme di controllo delle presenze degli operatori da concordarsi con il servizio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;

3) l'eccezionalità del turn over del personale;

4) l'assunzione dalla data di inizio dell'appalto, del personale della cooperativa cessante già operante e che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 10 del presente capitolato tecnico in conformità alla normativa vigente.

Sono vietate prime visite, valutazioni, trattamenti e qualsiasi altra attività intra ed extra muraria in regime privato da parte degli operatori della Ditta aggiudicataria a favore degli utenti in carico ai Servizi dell'Età Evolutiva (SEE) dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

Qualsiasi partecipazione a convegni o seminari dovrà essere autorizzata e concertata con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana in quanto la titolarità dell'intervento/partecipazione è esclusiva dell'Azienda.

L'Aggiudicatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente capitolato tecnico.

L' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per tutta la durata dell'appalto assicura:

- a) la direzione Sanitaria del Centro e il proprio personale dedicato al Centro "Adelina Samarotto";
- b) il sostenimento delle spese per la conduzione dell'immobile, energia elettrica, acqua/canone fognatura, gas, rifiuti , telefono ecc.;
- c) la manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti e la dipintura dei locali;
- d) gli interventi per la conduzione dell'impianto termico e degli adempimenti di legge relativi;
- e) il servizio di pulizia della struttura;
- f) la manutenzione ordinaria dell'area esterna di pertinenza recintata.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva, in sede di esecuzione del servizio, di apportare, in accordo con l'aggiudicatario, quelle eventuali modifiche al Progetto definitivo che siano, anche per la loro natura, dovute a motivi sopraggiunti in sede di esecuzione, limitate al momento esecutivo stesso e comunque tali da non alterare la tipologia e sostanza del Progetto Definitivo presentato, compreso il numero degli utenti.

Art. 8 - RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di un'utenza differenziata richiedono, per il perseguimento degli obiettivi, la definizione di un metodo di lavoro del personale impiegato che sia complementare a quello svolto dall'Azienda.

Il ruolo del personale viene, pertanto, sinteticamente definito come segue:

- sulla base dell'organizzazione generale del servizio determinata dal Direttore UOC IAF-C o suo delegato, il personale esplica in compiti operativi specifici il programma di lavoro definito per ciascun utente in armonia con l'organizzazione tecnico-operativa interna all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- suo punto di riferimento rispetto ai programmi terapeutico riabilitativi personalizzati sono i responsabili clinici dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, mentre per le questioni organizzative e di gestione del personale (orario di lavoro, sostituzioni, emergenze, ferie, sanzioni disciplinari, permessi etc.), è il Referente del Servizio dell'Aggiudicatario.

Le funzioni specifiche del personale impiegato vengono sinteticamente descritte come segue:

- 1) predisporre la cartella individuale per ciascun utente, nella quale è contenuto il piano d'intervento abilitativo;
- 2) attuare operativamente, per quanto di competenza, sulla base di quanto stabilito dal presente capitolato tecnico, il programma e le prestazioni definite per ogni utente secondo i programmi terapeutici abilitativi personalizzati predisposti dai referenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- 4) utilizzare un "registro presenze" per gli utenti inseriti nel quale verranno registrate quotidianamente le presenze di ciascuna persona. Tali presenze dovranno essere registrate e presentate all'Azienda in caso di specifica richiesta.
- 3) effettuare verifiche periodiche, tramite la figura del Coordinatore, dell'andamento del servizio su convocazione del Responsabile clinico e/o Direttore Sanitario e/o Direttore della U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell'Azienda ULSS 2.
- 5) rendersi disponibili a compilare periodicamente, e ogni qualvolta si renda necessario, una sintetica scheda di valutazione del servizio svolto, al fine di consentire una puntuale verifica del lavoro effettuato.

Art. 9 - INTERVENTI ABILITATIVI E ATTIVITA' RICHIESTI

In considerazione degli spazi a disposizione del Centro Samarotto il servizio richiesto prevede i seguenti interventi abilitativi settimanali di durata di 45 minuti ciascuno:

- n. 30 interventi di logopedia;
- n. 30 interventi di neuropsicomotricità;
- n. 110 interventi educativi.

E' previsto inoltre:

- attività clinica psicologica per n. 90 ore settimanali;
- attività di coordinamento per n. 12 ore settimanali;
- attività di assistenza socio-sanitaria per tutte le ore di apertura del Centro.

1. Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Aggiudicataria, i propri dipendenti e tutti i collaboratori che a vario titolo operano nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato sono tenuti a mantenere riservati e non divulgare i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi, anagrafici concernenti i cittadini-utenti e concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e nel rispetto della normativa sulla privacy. Rispetto ai suddetti dati, l'aggiudicatario è obbligato altresì:

- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare gli incaricati, nominandoli per iscritto, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche della Ditta che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati personali e il consenso al trattamento si rinvia, inoltre alle previsioni dell'Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, che viene adottato ai sensi Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Gli operatori in servizio presso la sede del Centro "Adelina Samarotto", afferente all'UOC IAF-C dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

QUALIFICA	TITOLO PROFESSIONALE
- Coordinatore	Laurea Magistrale in ambito socio-psico-pedagogico
- Educatore professionale	Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale, come da D.M. 520 del 8/10/1998), L/SNT2 - classe delle Lauree in Professioni sanitarie della Riabilitazione (D.M. 270/2004) o titoli equipollenti (ai sensi del decreto 22 giugno 2016, modifica del decreto 27 luglio 2000) e iscrizione al relativo albo professionale (presso l'Ordine provinciale TSRM PSTRP di riferimento) ovvero al relativo Elenco Speciale ad esaurimento (L. 145/2018 art. 1 commi 537 e 538; D.M. 9/08/2019).
Logopedista	Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista), L/SNT2 - classe delle Lauree in Professioni sanitarie della Riabilitazione (D.M. 270/2004) o titoli equipollenti (D. Lgs. 30.12.1992, n.502,art. 6 e successive modificazioni; Decreto 27 luglio 2000, n. 195, artt. 1 e 2 - in G.U. 22.08.2000; Decreto 9 ottobre 2002 - in G.U. 26.10.2002, n.252) e iscrizione al relativo albo professionale (presso l'Ordine provinciale TSRM PSTRP di riferimento).
Operatore Socio Sanitario	Qualifica di Operatore Socio Sanitario come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 22/02/2001 e recepito dalla Regione Veneto con L.R. 16/08/2001 n.20 (e successive modificazioni) ovvero titoli equipollenti.
Psicologo	Laurea magistrale in Psicologia (classe LM 51) o laurea specialista in Psicologia (classe 58/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in Psicologia o laurea equipollente.
Terapista della Neuro e Psicomotricità	Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della Neuro Psicomotricità dell'età evolutiva) L/SNT2 classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (D.M. 270/2004) o titoli equipollenti (D.L. 30/12/1992 n.502 art.6, comma 3 e successive modificazioni; Decreto Interministeriale 2/04/2001) e iscrizione al

	relativo albo professionale (presso l'Ordine provinciale TSRM PSTRP di riferimento).
--	--

In qualsiasi momento il Direttore UOC IAF-C o suo delegato può richiedere l'allontanamento del personale non idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali. Nell'ipotesi di richiesta di allontanamento da parte del Direttore UOC IAF-C o suo delegato dovrà esserne data motivazione scritta e formale da parte dello stesso Direttore UOC IAF-C o suo delegato e dovrà essere supportata da motivi dovuti al perseguimento corretto dell'interesse pubblico di assistenza agli utenti di cui al presente appalto.

Art. 11 – RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana indicherà il/i proprio/i referente/i che, in qualità di responsabile/i dei rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà/saranno a disposizione della stessa per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base di una rendicontazione dettagliata delle prestazioni effettuate dalla Ditta aggiudicataria secondo l'importo massimo mensile (tenuto conto del periodo di chiusura del Centro) suddiviso in:

- undici mensilità (per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre);
- una settimana del mese di agosto oppure 5 giorni lavorativi del mese di agosto;
- attività a sostegno del progetto abilitativo Centri estivi del mese di luglio.

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e con presentazione, da parte della Ditta aggiudicataria, della documentazione inerente i servizi prestati, vistata per quanto di competenza delle Strutture dell'Azienda ULSS interessate, sulla base del corrispettivo offerto in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

La Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Il Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Art. 13 - DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana di Treviso da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto. Pertanto, la stessa ditta dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore ad Euro 5.000.000,00=:

a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana connessi all'esecuzione del servizio;

b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;

c) garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere garantiti per Rca con i seguenti massimali minimi:

- € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 5.000.000,00 per sinistro per danni a persone;
- € 1.000.000,00 per sinistro per danni a cose.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stipulazione della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi *de quibus*.

Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo,

fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Art. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltrech  riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, pu  disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolt  di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facolt  di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterr  la clausola compromissoria.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserir , a pena di nullit  assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., e, in particolare, dall'art. 30 "Tracciabilit  dei flussi finanziari".

Art. 16 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovr  essere espletato con assoluta continuit .

L'Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potr  sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attivit  oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), l'Appaltatore dovr  darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attivit  costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, l'Appaltatore dovr  assicurare in ogni caso la continuit  e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuit  assistenziale, il contratto potr  essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico attraverso i canali messi a disposizione da AGID (Mypay, ricevitorie, posta), scegliendo, quale beneficiario, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana e alla voce "Altre tipologie di pagamento" il tipo pagamento "08.Versamento somme a garanzia definitive o provvisorie", specificando nella descrizione del versamento il CIG e l'oggetto del contratto.

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

d) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

e) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

f) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 16 settembre 2022, n. 193;

g) avere validità fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato;

h) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 *bis* del D.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico l'Aggiudicatario deve produrre il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Per usufruire delle riduzioni di cui all'art. 103 e all'articolo 93, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario deve dichiarare il possesso dei relativi requisiti, producendo la relativa documentazione a comprova.

In caso di Aggiudicatario in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese costituenti il contratto di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio esegue le prestazioni in appalto con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio esegue parte delle prestazioni mediante una o più consorziate, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso della certificazione da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 *bis* del D.lgs. 82/2005.

Lo svincolo della garanzia avverrà secondo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

Art. 19 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

Art. 20 - SISTEMA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

1) Descrizione generale del sistema di controllo

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo trovano concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS 2 Marca trevigiana, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa appunto.

2) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (artt. 3/4/5/6/7/8/9/10/11) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'ULSS 2 Marca trevigiana, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

I controlli dei requisiti del Servizio, consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto oltre a quelli dichiarati dalla Ditta nel progetto.

Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 22 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare in particolare:

- a. l'effettiva esecuzione della prestazione in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- b. il rispetto di quanto previsto degli art. 7,8,9,10,14 del presente Capitolato con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio;
- c. la presentazione all'Azienda ULSS. 2 dell'elenco nominativo del personale impiegato e l'aggiornamento dello stesso con frequenza semestrale (art. 7);
- d. la tempestiva sostituzione degli operatori assenti garantendo il passaggio di consegne ai sostituti (art. 7);

e. la dovuta comunicazione all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana in caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, dei nominativi dei sostituti e delle relative qualifiche, garantendo il passaggio di consegne al sostituto (art. 14);

f. il rispetto del divieto di attività privata previsto dall'art. 7;

g. il rispetto del divieto di accesso di utenti provenienti dalle altre Aziende ULSS. (art. 4);

h. la partecipazione, tramite il coordinatore, agli incontri di verifica convocati dal Responsabile clinico e/o Direttore Sanitario e/o dal Direttore della U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana (come previsto dall'art. 8);

Al successivo art. 21 viene definita la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Art. 21 – CONTESTAZIONE E PENALI

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

1. Contestazioni

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato di cui all'art. 14; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana indicherà. Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

Alle contestazioni e rilievi conseguenti i controlli, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro giorni 3 dal ricevimento della raccomandata.

2. Penali

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità e conseguente contestazione formale, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la possibilità di applicare le seguenti penali:

- per mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6, 7, 8 dal Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento al personale preposto all'espletamento dei servizio e al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%** (art. 20);

- per mancata tempestiva sostituzione del personale assente: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%** (art. 20);

- per mancata prestazione da parte del personale impiegato nel servizio in maniera conforme ai contenuti del presente Capitolato, alla propria qualifica e al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria: **in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%, per ogni giorno di ritardo** (art. 20).

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;

- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che la Ditta aggiudicataria avesse in corso con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;

- in ogni caso, l'ammontare delle penalità non potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda ULSS . n. 2 Marca trevigiana.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penale medesima.

Non è previsto alcun premio di accelerazione. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
4. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
5. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
6. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
7. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
8. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
9. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
10. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
11. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
12. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
13. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
14. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
15. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, o per mutate esigenze organizzative dell'"Azienda Socio-Sanitaria.

Art. 23 - RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

Art. 24 – REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto verrà aggiornato - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - sulla base di un'istruttoria condotta dall'Azienda sanitaria tenuto conto dei dati desunti dall' ISTAT, nella modalità di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione del servizio;

- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi. Il periodo intercorrente tra la scadenza della validità dell'offerta e l'avvio dell'esecuzione del contratto non è oggetto di rivalutazione ISTAT.

La rivalutazione verrà riconosciuta annualmente nella misura della media della variazione dell'indice ISTAT

(per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto, rispetto al valore dell' indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.

La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dall'Appaltatore entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Si presenta, con un esempio, la modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione.

Si consideri il caso di un appalto la cui esecuzione avvenga in data 01.01.2020.

Per il primo anno di appalto, quindi fino al 31.12.2020, i prezzi rimangono tali e quali a quelli prodotti in fase di offerta di gara.

Alla scadenza del primo anno, in data 01.01.2021, l'Appaltatore può chiedere la revisione prezzi per l'anno 2021 (può farlo entro il 01.03.2021, all'interno dei 60 gg. previsti dalla scadenza del primo anno); la variazione percentuale che dovrà essere applicata sarà pari a quanto indicato nella tabella sottostante all'interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2021, che corrisponde al primo mese del secondo anno di appalto.

2021	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
RIVALUTAZIONE PERCENTUALE	1,51 %	1,47 %	1,34 %	1,11 %	1,28 %

La modalità con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali è la seguente:

- si considerano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ("FOI"), inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2020: 101,2 - 101,5 - 101,9 - 102,4 - 102,5 - 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;
- si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725;
- si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell'indice di gennaio 2020 (101,2), perché è il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il coefficiente moltiplicativo 1,0151 corrispondente appunto ad un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell' 1,51 %, come indicato nel riquadro di Gen 2021 della tabella suddetta;
- allo stesso modo, per l'anno 2022, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sarà costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2021 e si concludono a dicembre 2021, con analoghe modalità di calcolo; lo stesso iter procedurale verrà seguito per il calcolo delle rivalutazioni per gli anni successivi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, per la parte eccedente detta percentuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il

personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 26 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 28 – RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 – VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 31 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria ed i propri operatori sono tenuti all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 7 del 17/01/2023, e rinvenibile on line al link <https://www.anticorruzione.it/>.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha inoltre adottato, con deliberazione n. 198 del 31.1.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it) il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Piani può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale – di seguito denominato altresì DEC- ed eventuali assistenti al DEC che provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

L'aggiudicataria è tenuta a indicare, contestualmente alla decorrenza del servizio e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda, il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo email del proprio referente.

Art. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Socio Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia

della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.